



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune
di Granozzo con Monticello (NO)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di Granozzo con
Monticello (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Granozzo con Monticello (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2018, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 11240 del 28/09/2020 e successiva integrazione istruttoria nota prot. n. 11852 del 16/10/2020.

Vista le note di risposta prot. CONTE n. 11754 del 14/10/2020 e n. 12296 del 04/11/2020 con le quali si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2018 con le seguenti osservazioni.

Con riferimento agli organismi partecipati si rappresenta che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quello



CORTE DEI CONTI

dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

In merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti si rappresenta che l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.


Va inoltre evidenziata, l'importanza del rispetto dei termini di pagamento in quanto la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)"*.

L'Ente inoltre non ha osservato nella stipula del contratto decentrato le procedure stabilite dalla vigente normativa, non richiedendo il parere dell'organo di revisione e non inviando la relazione tecnica finanziaria che deve essere allegata al contratto decentrato. Si invita nel proseguo al rispetto delle procedure fissate dalla legge e attualmente dall'art. 8 del CCNL 21 maggio 2018, nonché alla particolare attenzione nella distribuzione delle risorse del fondo, che aldilà delle indennità fisse e continuative, richiedono una valutazione positiva della performance organizzativa e individuale, in conformità al D.Lgs. n. 74/2017.

Si raccomanda infine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all'all. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Il Magistrato istruttore
Dott. ssa Stefania Calcari



CORTE DEI CONTI